

A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 10/2025

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di marzo

TEMA DEL MESE | Incentivo al posticipo del pensionamento

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Indennità di malattia al pensionato lavoratore

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di marzo

Dimissioni di fatto dopo almeno 15 giorni di assenza

Le dimissioni di fatto decorrono dopo 15 giorni di calendario di assenza: i contratti collettivi possono soltanto incrementare tale durata, ma non ridurla. Le norme che già regolano i licenziamenti per assenza ingiustificata continuano a trovare applicazione solo per il recesso dal rapporto, secondo le ordinarie regole sui licenziamenti: se si vuole introdurre un diverso termine per applicare la nuova procedura, gli accordi collettivi devono disciplinarlo espressamente. Con queste indicazioni il

ministero del Lavoro, con la circolare 6/2025, offre un chiarimento importante sulla nuova disciplina delle dimissioni di fatto, introdotta dalla legge 2023/2024 (Collegato lavoro).

[Ministero del Lavoro, Circolare 27 marzo 2025, n. 6](#)

Bonus giovani con periodo di fruizione differenziato

Si prevede un duplice periodo di applicazione per il bonus giovani introdotto dall'articolo 22 del D.L. 60/2024: in un caso sarà utilizzabile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nell'altro per quelle dal 31 gennaio al 31 dicembre 2025. Ciò è quanto emerge dalla risposta a interrogazione immediata fornita il 26 marzo dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in Commissione lavoro alla Camera e dai successivi chiarimenti forniti dal Ministero.

[Ministero del Lavoro, Quesito 26 marzo 2025](#)

[Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, News 6 marzo 2025](#)

Fondirigenti, 10 milioni per le competenze strategiche

Dalle tensioni commerciali globali ai diversi approcci alle tematiche ambientali. Dall'intelligenza artificiale a un mercato del lavoro in rapida trasformazione. Sono queste alcune delle principali sfide che manager e imprese devono affrontare oggi. Non a caso a loro guarda il primo avviso 2025 di Fondirigenti, il fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, appena pubblicato, dedicato proprio allo sviluppo delle competenze manageriali utili ad affrontare i nuovi scenari competitivi. Sul piatto ci sono 10 milioni di euro.

[Fondirigenti, Avviso 26 marzo 2025 n. 1](#)

Rifinanziato l'incentivo per il lavoro dei disabili

Nella G.U. 69/2025 è stato pubblicato il decreto del 7.2.2025, emanato dal ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'Economia e il ministro per le Disabilità, relativo al riparto delle risorse del fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'annualità 2024, pari a 75.381.414 euro, di cui



3.885.409 in conto residui. Relativamente allo specifico incentivo per l’inserimento a lavoro dei disabili, previsto dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis, della L. 68/1999, sono attribuite all’Inps risorse per un totale di 53.465.672.

Ministero del Lavoro, D.M. 7 febbraio 2025 (G.U. 24.3.2025, 69)

Sicurezza, violazione unica se di più precetti della stessa categoria

In materia di lavoro, più violazioni riconducibili a categorie omogenee dei requisiti di sicurezza sono considerate un'unica violazione, punita con una sola sanzione. Lo chiarisce la circolare congiunta del 18.3.2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in coerenza con quanto disposto da un loro accordo del 27.7.2022.

INL, Circolare 18 marzo 2025

Certificazione della parità di genere: linee guida per la programmazione e progettazione delle attività di formazione

Con Decreto direttoriale n. 115/2025 sono state adottate le “Linee guida per la programmazione e progettazione delle attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 18 gennaio 2024”.

Ministero del Lavoro, Decreto 17 marzo 2025, n. 115

Bonus Zes Unica verso la piena operatività

Mancano solo le istruzioni dell’Inps per la piena operatività del Bonus Zes Unica introdotto dal decreto Coesione (art. 24 del D.L. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 95/2024). Il decreto interministeriale del 7.1.2025 fissa criteri e modalità attuative. Bonus Zes Unica si presenta come un incentivo “di nicchia”, considerando il ristretto ambito di applicazione territoriale, soggettivo e temporale. Il decreto Coesione (ab origine) e il decreto attuativo (ex post), infatti, ne

riconoscono la spettanza limitatamente alle assunzioni stabili effettuate nel periodo compreso dal 1.9.2024 al 31.12.2025, di soggetti disoccupati di lungo corso (ossia da almeno 24 mesi) e che hanno compiuto 35 anni di età.

Ministero del Lavoro, D.M. 7 gennaio 2025 (G.U. 7.3.2025, n. 55)

TEMA DEL MESE |

Incentivo al posticipo del pensionamento

di *Alessandro Necchio e Luca Carabetta* | 31 marzo 2025

L'Inps ha pubblicato in data 5 marzo 2025 il messaggio n. 799, con il quale fornisce le informazioni utili per la verifica delle condizioni di accesso e gestione degli adempimenti relativi all'incentivo al posticipo del pensionamento riconosciuto ai dipendenti che hanno maturato i requisiti per accedere a "**Quota 103**" e per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria che scelgono di proseguire l'attività lavorativa.

1. Le caratteristiche dell'incentivo

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha prorogato le disposizioni introdotte in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) relative alla pensione anticipata flessibile, conosciuta come "**Quota 103**". Questa misura consente di accedere alla pensione anticipata con 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva. La Legge di Bilancio 2025 estende la possibilità anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, ossia 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Il legislatore ha previsto un beneficio economico per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso a "Quota 103" e pensione anticipata ordinaria e scelgano di proseguire l'attività lavorativa. Tale beneficio è riconosciuto a condizione che i lavoratori:

- siano iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive e esclusive della medesima;
- abbiano perfezionato i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile;



- non siano titolari di pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- non abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o non abbiano comunque raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia in un'unica gestione.

Il beneficio consiste nella possibilità per il lavoratore di rinunciare all'accredito della quota di contributi IVS a proprio carico, Si considera inclusa anche la rinuncia al contributo aggiuntivo dell'1%, calcolato sulle somme eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, previsto nei casi in cui il regime previdenziale di appartenenza preveda aliquote contributive inferiori al 10%.

2. La rinuncia e i suoi effetti

L'esercizio della rinuncia comporta due effetti distinti, uno per il datore di lavoro e uno per il lavoratore. Il primo, pur mantenendo l'obbligo di versare la propria quota di contributi, viene esonerato dal pagamento della quota di contributi IVS a carico del lavoratore. La decorrenza di tale esonero dipende dal momento in cui viene esercitata la rinuncia. Se la rinuncia viene esercitata prima della prima decorrenza utile di "Quota 103" o della pensione anticipata ordinaria, l'obbligo di versamento del datore di lavoro si interrompe a partire dalla prima decorrenza utile. Se, invece, la rinuncia viene esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile di "Quota 103" o della pensione anticipata ordinaria, l'obbligo cessa a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene esercitata la rinuncia. Per quanto riguarda il lavoratore, questi riceverà direttamente in busta paga un importo pari alla quota di contributi IVS che avrebbe dovuto versare, qualora non avesse optato per la rinuncia. Tale importo sarà esente da contribuzione e per le somme erogate dal 2025 non sarà nemmeno imponibile ai fini Irpef. In ogni caso, la posizione assicurativa del lavoratore sarà mantenuta grazie al versamento della quota contributiva a carico del datore di lavoro.

Va precisato che, qualora i requisiti per l'accesso a "Quota 103" o alla pensione anticipata ordinaria vengano maturati entro il 1° gennaio 2025, l'esonero contributivo e il relativo incentivo economico non potranno essere applicati prima del 1° agosto 2025 per i dipendenti privati e del 1° ottobre 2025 per i dipendenti pubblici. Inoltre, se il lavoratore presenta la domanda di rinuncia entro il 31 luglio 2025 e ha già maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con decorrenza utile precedente, potrà richiedere che la rinuncia abbia effetto dalla prima decorrenza utile di "Quota 103" o della pensione anticipata ordinaria. In merito alla rinuncia, l'INPS specifica che questa può essere esercitata dal dipendente una sola volta nel corso della sua vita lavorativa e non può essere effettuata dopo aver ottenuto una pensione diretta (eccetto l'assegno ordinario di invalidità) o dopo aver raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In

tal caso, cesserà il pagamento della quota di contributi IVS non versata. La rinuncia avrà effetto su tutti i rapporti di lavoro dipendente in corso alla data dell'esercizio della rinuncia, nonché su quelli instaurati successivamente. Infine, la rinuncia è revocabile una sola volta nel corso della vita lavorativa, con effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla revoca.

3. Coordinamento con altre misure e richiesta all'Inps

L'incentivo può essere applicato contemporaneamente alle misure di riduzione contributiva destinate ai datori di lavoro. Tuttavia, considerato il carattere eccezionale di questa misura, il dipendente non avrà diritto all'incentivo qualora siano già previsti altri benefici che comportano una riduzione totale dei contributi a suo carico. Per poter usufruire dell'incentivo, il lavoratore dovrà presentare una richiesta specifica all'INPS, che, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti, comunicherà l'esito della domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione o dall'acquisizione di eventuali documenti integrativi necessari. Inoltre, [l'INPS, con il messaggio n. 799 del 5 marzo 2025](#), ha annunciato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato aggiornato al fine di consentire la presentazione delle richieste di incentivo per il posticipo del pensionamento. La domanda può essere inoltrata direttamente tramite il sito dell'INPS, accedendo con SPID, oppure utilizzando i servizi telematici offerti da patronati accreditati dalla legge o contattando il Contact Center Multicanale.

Nel caso in cui l'incentivo abbia efficacia retroattiva, ossia se copre periodi in cui sono già stati versati i contributi IVS a carico del lavoratore, il datore di lavoro provvederà al recupero delle somme già versate attraverso il conguaglio contributivo”.

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

Indennità di malattia al pensionato lavoratore

Alessandro Necchio | 27 marzo 2025 | 3 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.